

**Regolamento del corso di Dottorato in
Scienze e Ingegneria per l'Ambiente e la Sostenibilità
(ex art. 20 del Regolamento di Ateneo di Disciplina del Dottorato di Ricerca)**

Declaratoria:

L'Europa deve oggi affrontare sfide ambientali, economiche e sociali di portata e urgenza senza precedenti. Per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità per il 2030 e aprire la strada agli obiettivi UE di neutralità climatica entro il 2050 è necessaria un'accelerazione della conoscenza ed una trasformazione dell'economia e della società che tengano conto dell'allarmante stato ambientale del pianeta, dell'impatto crescente dei cambiamenti climatici e dell'uso non sostenibile delle risorse naturali.

Il **Dottorato di Ricerca in Scienze e Ingegneria per l'Ambiente e la Sostenibilità** ha durata triennale ed esplora con i suoi tre curricula formativi tutti gli ambiti di intervento dell'Agenda ONU 2030, del Green Deal Europeo e del PNRR per garantire il pieno allineamento dei dottorandi con le sfide attuali e future della transizione ambientale.

Il Dottorato è rivolto a laureati magistrali con la vocazione ad affrontare le sfide future partendo dallo stato attuale delle conoscenze per ricercare soluzioni innovative rispettose dell'ambiente. La possibilità di un continuo confronto con culture scientifiche diverse consentirà al discente di affrontare le tematiche di ricerca con un approccio multidisciplinare e interdisciplinare pur mantenendo un elevato livello di specializzazione.

Art. 1 – Articolazione del Corso di Dottorato

Il Dottorato di ricerca in Scienze e Ingegneria per l'Ambiente e la Sostenibilità, che aderisce alla Scuola di Dottorato Politecnica e delle Scienze di Base della Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, si articola in tre *curricula*:

- Risorse naturali, ambiente, agricoltura e alimentazione;
- Ingegneria civile sostenibile;
- Economia circolare di beni e servizi.

Art. 2 – Programma formativo didattico-scientifico

1. Il programma formativo viene deliberato dal Collegio, di norma entro il mese di ottobre, con l'indicazione dei moduli di insegnamento e dei cicli seminariali, del loro programma e dei crediti formativi corrispondenti.
2. All'inizio del primo anno di corso, ciascun dottorando formula una proposta di programma delle attività formative e scientifiche entro il mese di dicembre secondo le linee guida in

calce al presente regolamento. Sulla base di questa proposta, il Collegio assegna a ciascun dottorando il programma didattico nell'ambito delle attività definite dal Manifesto, un supervisore e un co-supervisore, che possono essere scelti anche fra docenti ed esperti esterni purché di comprovata qualificazione scientifica nei macrosettori coerenti con le finalità del Dottorato.

3. Quale parte integrante del progetto formativo, su richiesta del dottorando, il Collegio può affidare attività di tutorato (già a partire dal 1° anno) e di didattica integrativa (a partire dal 2° anno di corso) nell'ambito dei moduli di insegnamento dei corsi di laurea e laurea magistrale. La richiesta di attribuzione deve indicare i moduli di insegnamento e le ore su cui si esplicherà, nei limiti previsti dalla normativa.

Art. 3 – Ammissione agli anni successivi ed esame finale

1. Ciascun dottorando deve presentare al Collegio una relazione sull'attività complessiva svolta durante l'anno corrente di dottorato entro la metà di ottobre. Il Collegio, entro il mese di ottobre, sentito il parere del supervisore, delibera sull'ammissione all'anno successivo sulla base della relazione di fine anno e di una presentazione orale delle attività formative e scientifiche svolte.
2. I dottorandi che devono sostenere l'esame finale, in aggiunta a quanto previsto al comma 1, devono presentare un sommario della tesi di dottorato con l'indicazione delle pubblicazioni scientifiche prodotte e delle attività formative svolte durante il corso di dottorato, con particolare riferimento a quelle svolte presso altre sedi, come previsto dal successivo art. 4. Il Collegio delibera sull'ammissione all'esame finale entro il mese di ottobre anche sulla base della valutazione fornita da due valutatori esterni.

Art. 4 – Periodo di formazione presso altre università o enti di ricerca

Ciascun dottorando può richiedere di svolgere periodi di formazione presso università o presso enti di ricerca pubblici e privati, anche non vigilati dal Ministero dell'Università e della Ricerca, all'estero o in Italia di durata non superiore a 18 mesi. Il supervisore comunica al Coordinatore anticipatamente le modalità e i tempi di svolgimento di tale attività, con l'indicazione della copertura delle spese, anche parziali. Il Coordinatore sottopone all'approvazione del Collegio, anche per via telematica, il piano formativo per conferire l'autorizzazione al periodo di formazione all'estero. Il Collegio lo approva nella prima riunione utile dopo la sua conclusione.

Art. 5 – Lingua comunitaria richiesta per l'ammissione.

La lingua comunitaria richiesta per l'ammissione al corso è l'inglese.

Art. 6 – Collegio dei docenti

Entro il mese di maggio, e comunque in tempo utile per la presentazione della domanda di conferma di accreditamento del Dottorato, il Collegio dei Docenti può deliberare la modifica della composizione del Collegio dei Docenti, incluso l'inserimento di altri componenti in possesso dei requisiti di qualificazione scientifica previsti dalla procedura di accreditamento dei corsi di dottorato..

Art. 7 – Segretario del Collegio e verbalizzazione delle sedute del Collegio dei Docenti.

Il Coordinatore nominerà, all'inizio del ciclo di dottorato, un Segretario del Collegio che avrà il compito della verbalizzazione delle sedute del Collegio dei Docenti.

Art. 8 – Commissione di Autovalutazione e Assicurazione della Qualità

1. All'inizio del ciclo di dottorato, il Coordinatore nomina una Commissione di Autovalutazione e Assicurazione della Qualità, composta da un rappresentante degli studenti del ciclo di dottorato eletto tra tutti gli iscritti al ciclo di riferimento e da due docenti facenti parte del Collegio dei docenti, tra cui viene individuato un Referente per l'Assicurazione della Qualità del Corso di Dottorato.
2. La Commissione provvede ad effettuare l'autovalutazione periodica del corso di dottorato nonché a gestire il sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale in conformità agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA).
3. In prima applicazione, le attività di autovalutazione e assicurazione qualità saranno regolate da apposite linee guida che la Commissione provvederà ad elaborare entro tre mesi dalla nomina. Esse dovranno prevedere almeno la redazione di questionari di valutazione del Corso da parte degli allievi e dei docenti.

Art. 9 – Comitato di Indirizzo

Il Comitato di Indirizzo ha lo scopo di portare all'interno del Corso l'interesse del mondo produttivo, della Pubblica Amministrazione e delle istituzioni di ricerca, così da proporre

obiettivi e attività formative collegate anche a tematiche di ricerca scientifica e applicata non comprese nelle attività del Dipartimento. Il Comitato, composto da 2 membri scelti tra rappresentanti del mondo dell'industria, della Pubblica Amministrazione, esperti e ricercatori di Enti di ricerca in settori di interesse del Corso di Dottorato e dotati di congrua qualificazione scientifica e/o professionale, 2 Direttori del Dipartimento e dal Coordinatore, è nominato dal Coordinatore, sentito il Collegio Docenti e rimane in carica per un ciclo di dottorato. Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno suggerendo al Collegio dei Docenti modifiche e/o integrazioni alle attività formative e scientifiche previste dal Corso.

Art. 10 –Gruppo di Coordinamento

Il Gruppo di Coordinamento è composto da tre membri del Collegio, nominati dal Coordinatore. L'organo ha lo scopo di coadiuvare il Coordinatore nella gestione delle carriere degli studenti di dottorato assieme al Segretario del Collegio.